*Roma,* 5 ottobre 2023

#### *Uff.-Prot.n°* UTP.MCA/LC/14792/450/F7/PE

*Oggetto*: **Ravvedimento dei corrispettivi**

[Decreto-Legge 29 settembre 2023, n. 131](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-29&atto.codiceRedazionale=23G00141&elenco30giorni=true)

Provvedimento n. 352652 del 3 ottobre 2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

LORO SEDI

**SOMMARIO:**

***Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023, trova attuazione l’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in tema di condivisione dei dati presenti in Anagrafe tributaria.***

***Il provvedimento individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.***

**PRECEDENTI:**

**Circolare Federfarma prot. n. 14693/446 del 3 ottobre 2023**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Questa Federazione rende noto che nella giornata del 3 ottobre 2023, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [prot. n. 352652/2023](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5589642/Provv.+pagamenti+elettronici_02102023.pdf/51b60412-72ee-663c-e0c8-b928c012ef40), con il quale l’Amministrazione Finanziaria rende noto che verranno recapitate le lettere di *compliance* ai contribuenti relative a possibili discrasie rilevate tra incassi telematici e corrispettivi trasmessi telematicamente.

Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto detta le regole per incentivare l’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA in riferimento ai quali emergono delle differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici, avviando così la procedura agevolata di regolarizzazione introdotta con il Decreto Energia.

Ed infatti, come già chiarito nella recente circolare prot. n. 14693/446 del 3 ottobre 2023, mediante l’[art. 4](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=23766&IDArticolo=627795&IDSrc=100) del DL 131/2023 (c.d. D.L. Energia), tutti i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi telematici, nel periodo che va dal 1°

gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, possono beneficiare del ravvedimento speciale da operarsi entro il 15 dicembre 2023.

Il riferimento è alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi *ex* [art. 6](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=60&IDArticolo=36805&IDSrc=100) commi 2-*bis* e 3 del D. Lgs. [471/97](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=60&IDSrc=100), che sanzionano le condotte di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici e le violazioni relative alla mancata emissione di scontrini fiscali o documenti di trasporto.

L’elemento di novità consiste nel fatto che è esteso il ravvedimento ai soggetti nei cui confronti sia stata già constatata la violazione o a cui verrà constatata mediante verbale fino al 31 ottobre 2023, che altrimenti resterebbero esclusi.

Tuttavia, detti soggetti non devono aver già ricevuto l’atto di contestazione *ex* [art. 16](https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=11&IDArticolo=36181&IDSrc=100) del D. Lgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento e sempreché questo avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Occorre dunque porre attenzione ai contribuenti cui sia stata già contestata la violazione, i quali dovranno perfezionare il ravvedimento il prima possibile dal momento che la misura non incontra l’unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell’atto di contestazione della sanzione.

Sotto il profilo delle imposte dirette occorrerà ravvedere il versamento del saldo IRPEF/IRES 2022 e del primo acconto 2023, posto che l’eventuale omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, sebbene non confluita ancora in dichiarazione, realizza un insufficiente versamento del saldo e dell’acconto, parametrati al reddito che a sua volta è stato calcolato erroneamente.

Per quanto concerne l’IVA rilevano le condotte del 2022 che hanno riflessi sul modello IVA il cui termine di presentazione scadeva ad aprile 2023 e sulle liquidazioni periodiche.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali*